



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 12 giugno 2007.

Modifica articolo 55 comma 6 con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 29 settembre 2008.

Modifica articolo 67 commi 1 e 2 con deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 7 aprile 2014.

In vigore dal 18 luglio 2007

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA SOMMARIO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. Oggetto	6
ARTICOLO 2. Competenze	6
ARTICOLO 3. Responsabilità	6
ARTICOLO 4. Servizi gratuiti e a pagamento	7
ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico	7

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA

ARTICOLO 6. Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria	8
ARTICOLO 7. Autopsie	8

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 8. Deposizione della salma nel feretro.....	8
ARTICOLO 9. Verifica e chiusura feretri	9
ARTICOLO 10. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.....	9
ARTICOLO 11. Fornitura gratuita di feretri.....	9
ARTICOLO 12. Piastrina di riconoscimento.....	10

TITOLO II

SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13. Modalità di trasporto e percorso.....	11
ARTICOLO 14. Trasporti funebri.....	11
ARTICOLO 15. Trasporti gratuiti e a pagamento.....	11
ARTICOLO 16. Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali	11
ARTICOLO 17. Norme generali per i trasporti	12
ARTICOLO 18. Riti religiosi.....	12
ARTICOLO 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	12
ARTICOLO 20. Trasporti in luogo diverso dal cimitero	12
ARTICOLO 21. Trasporti all'estero o dall'estero	13
ARTICOLO 22. Trasporto di ceneri e resti	13

TITOLO III

CIMITERI

**CAPO I
CIMITERO**

ARTICOLO 23. Ubicazione	14
ARTICOLO 24. Disposizioni generali - Vigilanza	14
ARTICOLO 25. Reparti del cimitero civico	14
ARTICOLO 26. Reparti speciali	15
ARTICOLO 27. Ammissione nel cimitero civico e nei reparti speciali.	15
ARTICOLO 28. Ammissione nel cimitero di Cassinone	16
ARTICOLO 29. Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme.....	16
ARTICOLO 30. Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria	16

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 31. Disposizioni generali.....	16
ARTICOLO 32. Piano regolatore cimiteriale.....	17

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 33. Inumazione	18
ARTICOLO 34. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo ad inumazione	18
ARTICOLO 35. Tumulazione	19
ARTICOLO 36. Deposito provvisorio.....	19

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37. Esumazioni ordinarie	20
ARTICOLO 38. Esumazioni straordinarie	20
ARTICOLO 39. Estumulazioni ordinarie	21
ARTICOLO 40. Estumulazioni straordinarie	22
ARTICOLO 41. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	22
ARTICOLO 42. Raccolta delle ossa	22
ARTICOLO 43. Oggetti da recuperare	22
ARTICOLO 44. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepulture.....	22

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 45. Forno crematorio	23
ARTICOLO 46. Modalità per il rilascio dell' autorizzazione alla cremazione	23
ARTICOLO 47. Urne cinerarie.....	23
ARTICOLO 48. Dispersione e affidamento delle ceneri.....	24

CAPO VI

NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 49. Orario	24
ARTICOLO 50. Disciplina dell'ingresso	24
ARTICOLO 51. Divieti speciali - sanzioni	25
ARTICOLO 52. Riti funebri.....	25

ARTICOLO 53. Reclami del pubblico.....	25
--	----

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 54. Identificazione delle sepolture, e ornamentazioni.	26
ARTICOLO 55. Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia	26
ARTICOLO 56. Fiori e piante ornamentali	27
ARTICOLO 57. Materiale ornamentale – caratteristiche dei monumenti e delle lapidi.....	27
ARTICOLO 58. Obbligo di manutenzione.....	27
ARTICOLO 59. Epigrafi	28

CAPO VIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 60. Servizi cimiteriali.....	28
ARTICOLO 61. Direttore.....	28
ARTICOLO 62. Custodi seppellitori.....	29
ARTICOLO 63. Doveri generali del personale addetto ai cimiteri	29

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 64. Sepolture in concessione.....	31
ARTICOLO 65. Tombe di famiglia - Cauzione.....	32
ARTICOLO 66. Durata della concessione.....	32
ARTICOLO 67. Rinnovo della concessione.....	33
ARTICOLO 68. Rotazione delle salme nelle tombe	33
ARTICOLO 69. Diritto di sepolcro	33
ARTICOLO 70. Opposizione al diritto di sepolcro.....	34
ARTICOLO 71. Successione nella concessione	34
ARTICOLO 72. Cenotafi e lapidi murarie	34
ARTICOLO 73. Limitazioni alla concessione.....	35
ARTICOLO 74. Doveri generali dei concessionari	35

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 75. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture	35
ARTICOLO 76. Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie.....	35
ARTICOLO 77. Criteri di assegnazione di tombe di famiglia.....	36
ARTICOLO 78. Concessioni di loculi "in assegno"	37
ARTICOLO 79. Concessione di loculi per traslazione di salme.....	37

CAPO III

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 80. Cause di cessazione della concessione	37
ARTICOLO 81. Rinuncia.....	37
ARTICOLO 82. Decadenza.....	38

ARTICOLO 83. Revoca.....	38
ARTICOLO 84. Estinzione.....	39
ARTICOLO 85. Decadenza per estinzione della famiglia.....	39

TITOLO V

IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 86. Imprese appaltatrici del Comune	40
ARTICOLO 87. Lavori per conto di privati – accesso al cimitero	40
ARTICOLO 88. Recinzione aree	40
ARTICOLO 89. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione	40
ARTICOLO 90. Introduzione di materiali	41
ARTICOLO 91. Orari di lavoro	41
ARTICOLO 92. Vigilanza e collaudo delle opere	42

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 93. Funzioni - Licenza.....	42
ARTICOLO 94. Divieti.....	42

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 95. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti -Famedio.....	43
ARTICOLO 96. Tombe di interesse storico	43
ARTICOLO 97. Schedario dei defunti - Scadenzario delle concessioni.....	43
ARTICOLO 98. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune	44
ARTICOLO 99. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.....	44
ARTICOLO 100. Sanzioni.....	44

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 101. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari	44
ARTICOLO 102. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse	45
ARTICOLO 103 Cautele.....	45
ARTICOLO 104 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione.....	45
ARTICOLO 105 Rinvio ad altre norme.....	45
ARTICOLO 106 Entrata in vigore.....	46

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e al regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme tese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con il decesso e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2. Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000.

2. I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda sanitaria locale (ASL).

3. Spettano al dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 267/2000, nonché ai sensi dei principi generali contenuti nel titolo II, capo II, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

ARTICOLO 3. Responsabilità

1. Il Comune, ovvero chi opera per esso, cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico o di terzi affidatari e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito e comunque dalla naturale destinazione degli stessi.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 4. Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il recupero e relativo trasporto all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico;
- b) la fornitura della bara ed il trasporto funebre per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, così come verificate ed attestate dal Dirigente del settore IV, sempre che non vi siano persone, enti od istituzioni che se ne facciano carico.
- c) gli oneri e le spese della cremazione e degli adempimenti cimiteriali connessi, del servizio di inumazione in campo comune e delle relative esumazioni ordinarie, nei casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

4. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e presso il cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
- d) le tariffe dei servizi funerari.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE, OBITORIO, CAMERA MORTUARIA

ARTICOLO 6. Deposito di osservazione, obitorio e camera mortuaria

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero.

2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione, ove si creino condizioni di compresenza di cadaveri, in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente servizio dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D. Lgs. n. 230/95.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

7. Il Comune provvede, altresì al deposito mortuario in locali idonei nell'ambito cimiteriale per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento.

ARTICOLO 7. Autopsie

1. Presso il cimitero civico è istituita una sala di autopsia, avente le caratteristiche di cui all'art. 66 D.P.R. 285/1990, per l'esecuzione delle autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria e per gli accertamenti disposti dall'autorità sanitaria relativi a salme di persone decedute, nell'ambito del territorio comunale, in strutture sanitarie prive di sala di autopsia o al di fuori di strutture sanitarie.

CAPO III

FERETRI

ARTICOLO 8. Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di

osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell' A.S.L. detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 9. Verifica e chiusura feretri

La verifica e chiusura dei feretri è eseguita secondo quanto disposto nel R.R. n. 6/2004 e suoi allegati.

ARTICOLO 10. Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito, le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del R.R. n. 6/2004, tenendo presente che al momento non esistono presso il cimitero comunale loculi areati.

2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o del competente servizio dell' A.S.L., la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 285/1990.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 11. Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa avente le caratteristiche di cui all'articolo precedente per salme di persone appartenenti a famiglie indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del Settore IV, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivale delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto tenuti all'obbligo degli alimenti ex articolo 433 del Codice Civile.

4. Le norme di cui ai precedenti commi si osservano anche per la fornitura di feretri destinati ai nati morti, mentre la fornitura di cassetine per l'inumazione o la cremazione di feti e parti anatomiche è a carico delle strutture sanitarie di provenienza.

ARTICOLO 12. Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II
SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13. Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto al luogo di culto o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. In tutti i casi il responsabile dei servizi cimiteriali comunica al Comando di Polizia Locale lo svolgimento dei funerali sul territorio perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

5. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi.

ARTICOLO 14. Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti secondo quanto disposto dal D.P.R. 285/1990 e dal R.R. n. 6/2004.

ARTICOLO 15. Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.

2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:

a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;

b) servizio obbligatorio di trasporto, di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

4. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale del gestore del cimitero civico.

ARTICOLO 16. Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con apposito provvedimento comunale che disciplina le modalità operative del presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2. La richiesta di autorizzazione ad un trasporto funebre deve essere fatta all'ufficio servizi demografici dai familiari del defunto o loro delegati. A seguito della richiesta di cui sopra l'ufficio cura la riscossione di tutte le somme dovute in base al tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. L'ufficio suddetto fissa di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, del giorno e dell'ora del decesso, fornisce i chiarimenti richiesti e prende i provvedimenti che si rendono necessari, trasmettendo tempestivamente gli ordini dei servizi al personale incaricato che ne cura la diligente esecuzione.

ARTICOLO 17. Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia, nonché accompagnati dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento di cui alla normativa nazionale e regionale in materia.

ARTICOLO 18. Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre.

2. La salma può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 19. Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 20. Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 21. Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino approvata e resa esecutiva con R.D. 1.7. 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento precitato.

2. Per il trasporto di cadaveri da o per altro Stato estero, in seguito al D.P.C.M. 26 maggio 2000, l'autorità deputata al rilascio delle relative autorizzazioni è il Sindaco territorialmente competente;

ARTICOLO 22. Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco su domanda degli interessati.

2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e di resti mortali.

4. Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla vigente normativa.

TITOLO III

CIMITERI

CAPO I

CIMITERO

ARTICOLO 23. Ubicazione

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio di seppellimento nel cimitero civico.

2. I residenti in Seriate e appartenenti alla Parrocchia S. Antonio da Padova hanno la facoltà di essere sepolti nel cimitero di Cassinone, la cui gestione compete al Comune di Bagnatica, a seguito della stipulazione di apposita convenzione tra i Comuni di Seriate, Bagnatica e Calcinato in data 30.12.1997.

ARTICOLO 24. Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all' art. 102 del D.P.R. n. 285/1990 e contenute nel R.R. n. 6/2004.

2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nel cimitero spettano al Sindaco che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari.

3. Il Comune provvede alla manutenzione del cimitero, con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi dall'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, tenendo conto di quanto previsto nella normativa regionale vigente.

4. Competono esclusivamente al personale addetto al cimitero le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di frutti del concepimento, di resti anatomici , salvo che non si tratti di cappelle o di tombe di famiglia.

5. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere espletate dal terzo affidatario dei servizi cimiteriali.

6. Il Comune controlla il funzionamento dei Cimiteri e ne sovrintende l'ordine e la vigilanza avvalendosi del competente servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 25. Reparti del cimitero civico

1. Il cimitero civico è suddiviso nei seguenti reparti:

- a) campi per inumazioni per adulti;
- b) campi per inumazioni per bambini di età inferiore a 10 anni;
- c) campi per inumazioni per enti e collettività religiose;
- d) campi di mineralizzazione;
- e) campo per parti anatomiche riconoscibili;
- f) campo per caduti in guerra, caduti per cause di servizio;
- g) aree destinate alla costruzione di tombe collettive in muratura;
- h) reparti destinati a loculi per adulti e per bambini, ad ossari e a nicchie cinerarie;
- i) giardinetti ventennali e trentennali;
- j) reparto loculi e ossari provvisori;

- k) ossario comune;
- l) cinerario comune;
- m) giardino delle Rimembranze;
- n) cappella per funzioni religiose;
- o) cappella per la sepoltura di religiosi;
- p) camera mortuaria e locale per autopsia;
- q) servizi igienici, ufficio del custode e magazzini.

ARTICOLO 26. Reparti speciali

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Dirigente del III Settore, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le maggiori spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedente.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato del Dirigente del III Settore, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 27. Ammissione nel cimitero civico e nei reparti speciali

1. Nel cimitero civico, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, i cadaveri, i nati morti e frutti del concepimento, ossa, ceneri, di:

- a) deceduti nel territorio del Comune;
- b) ovunque deceduti ma che avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) che comunque abbiano avuto nel Comune residenza ultradecennale.
- d) che abbiano il coniuge già sepolto nel cimitero del Comune.
- e) nati morti e frutti del concepimento, il cui parto o aborto sia avvenuto in una struttura sanitaria sita nel Comune o i cui genitori siano residenti nel Comune

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

3. Ai fini del comma 1 lettera b) del presente articolo, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nel registro della popolazione residente, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Seriate e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica siano concluse, come dichiarato dall'ufficio anagrafe.

4. Sono altresì ammessi nel Cimitero i resti mortali e le ceneri dei defunti la cui richiesta sia avanzata dal coniuge o da un parente entro il quarto grado il quale abbia la residenza nel Comune;

5. La Giunta comunale potrà ammettere nel cimitero, alle condizioni che stabilirà con apposito atto, persone decedute che si siano distinte per particolari meriti e benemerienze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso, su richiesta degli aventi diritto;

ARTICOLO 28. Ammissione nel cimitero di Cassinone

1. Nel cimitero di Cassinone sono accolte le salme delle persone che avevano nella frazione di Cassinone al momento della morte la propria residenza , o che vi siano nate.

2. Le salme di cui al comma 1 possono essere anche sepolte nel cimitero civico, qualora ciò sia richiesto dagli aventi diritto.

ARTICOLO 29. Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura delle salme, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dal R.R. n. 6/2004, sono: il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74 e seguenti del C.C., o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura.

ARTICOLO 30. Ricevimento della salma presso il cimitero - Camera mortuaria

1. Gli addetti al cimitero ricevono i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verificano che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge e dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

2. L'ufficio servizi funebri trasmette tempestivamente agli addetti al cimitero il prospetto dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

3. Per il ricevimento delle salme è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

4. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso la camera mortuaria del cimitero, dandone notizia agli organi competenti.

5. Nella camera mortuaria del cimitero, che deve avere le caratteristiche previste dall'articolo 65 del D.P.R. 285/1990, possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura.

6. Per ogni giorno o frazione di giorno di sosta dei feretri nella camera mortuaria è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

7. Il corrispettivo non è dovuto se la sosta è ordinata dall'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 31. Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali;

2. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti

e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.

3. Compatibilmente con le esigenze dei campi ad inumazione decennale, il cimitero ha aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n. 285/90.

4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e dai successivi articoli del presente regolamento.

5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 32. Piano regolatore cimiteriale.

1. Tenuto conto della situazione generale del cimitero di Seriate in rapporto alla necessità di garantire il fabbisogno delle diverse tipologie di sepoltura, dovrà essere adottato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. competente per territorio e dell' Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

3. Nell' elaborazione del piano il dirigente del Settore III deve tener conto delle disposizioni di cui al R. R. n. 6/2004:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;

4. La delimitazione dei reparti del cimitero, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni:

a) del cinerario comune, il quale dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

b) delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

6. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 33. Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture in campo comune e sepolture in concessione.

2. Le sepolture per inumazione in campo comune hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. Le sepolture per inumazione in concessione vengono effettuate in aree in concessione.

4. Attualmente nel cimitero si effettuano solo le sepolture di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Nei campi di cui sopra si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformaivi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

6. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre.

7. Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del R.R. n. 6/2004.

8. Nelle sepolture ad inumazione è vietato il deposito di resti o ceneri.

ARTICOLO 34. Cippo e ornamentazione della sepoltura in campo ad inumazione

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 3, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo viene applicata, a cura del Comune o di chi per esso, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3. A richiesta dei privati, su ogni fossa in campo ad inumazione, può essere autorizzata dal Comune, previo versamento della relativa tariffa, l'apposizione, a cura e spese degli interessati, di cordonati di pietra naturale della misura di m. 1,10 x 2,10 agli spigoli esterni, nonché la sistemazione delle sepolture stesse, in sostituzione del cippo, mediante posa di monumenti copritomba che lasci scoperta un'area pari ad almeno un terzo della fossa, al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.

4. Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture, non devono superare l'altezza del cippo.

5. L'installazione di monumenti copritomba in violazione dei commi precedenti è soggetta alla riduzione in pristino a cura dei richiedenti. In difetto si procederà d'ufficio con rivalsa delle spese nei confronti dei contravventori.

6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 35. Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi costruite nel cimitero comunale, per conservarvi per un periodo di tempo determinato, le spoglie mortali.

2. Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 così come integrate dal R.R. n. 6/2004.

5. Sono consentite le tumulazioni di cassette di resti ossei o di urne cinerarie in un colombario contenente già un feretro purché vi sia lo spazio necessario a norma del comma 10 art. 16 R.R. n. 6/2004.

6. Per quanto stabilito dal comma precedente è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

7. L'adeguamento delle tombe di famiglia esistenti aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate sulle pareti di un singolo vano interrato dovrà prevedere la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l'abbassamento dei feretri.

ARTICOLO 36. Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, individuato dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria, previo pagamento del canone stabilito nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazioni definitive.

4. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'ufficio di polizia mortuaria e non può protrarsi oltre il termine assegnato al concessionario per la realizzazione dei lavori di costruzione o ripristino delle sepolture private.

5. Il canone di utilizzo è calcolato in mensilità, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone relativo all'intera durata viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta; l'eventuale saldo sarà calcolato, nel caso di proroga della durata, al momento della traslazione della salma nella sepoltura privata.

6. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio concessioni cimiteriali.

7. Scaduto il termine di cui al comma 4 senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune a spese del concessionario inadempiente.

8. E' consentito il deposito provvisorio delle salme in attesa del rilascio del nulla osta alla cremazione.

9. E' consentita altresì, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37. Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione in campo comune è pari a quello fissato dall'articolo 82 del D.P.R. 285/1990, e cioè dieci anni. Lo stesso periodo di inumazione si osserva per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulato da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del decennio si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4. E' compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

5. Per le operazioni di esumazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

6. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'esumazione sono:

a) permanere nella fossa originaria/ trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito l'utilizzo di additivi che abbiano caratteristiche biodegradanti e che possano favorire i processi di scheletrizzazione. Il periodo di permanenza nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego di additivi biodegradanti: in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 anni in caso positivo;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto;

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto;

d) deposizione dei resti ossei in ossario se richiesto;

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o resti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che generalmente consiste nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune.

8 Periodicamente il responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali cura la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

9. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'ingresso del cimitero con congruo anticipo, contestuale comunicazione verrà data ai familiari dei defunti interessati; nell'ipotesi in cui non siano rinvenibili dei familiari si opererà con cartelli da esporre nei campi interessati, nonché con cartellini segna-orario sulle singole sepolture.

ARTICOLO 38. Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie delle salme possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, nei casi di seguito riportati:

a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;

b) a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura (tomba o cappella) nello stesso od altro cimitero;

c) per cremazione;

2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, con preferenza per i mesi da febbraio a giugno e nei mesi da settembre a novembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del servizio ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino al necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lettere b) e c) sono richieste con apposita istanza e sono autorizzate dall'ufficio servizi cimiteriali.

6. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 39. Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni se i loculi sono aerati o venti anni dalla tumulazione se i loculi sono stagni.

2. Se il cadavere estumulato risulta completamente mineralizzato i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi sono collocati nell'ossario comune.

3. Se il cadavere rimasto tumulato per almeno venti anni se i loculi sono stagni o dieci anni se i loculi sono aerati non risulta in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato all'inumazione in campo di mineralizzazione previa apertura della cassa di zinco. La tumulazione in tali fosse è a pagamento secondo il tariffario stabilito dalla Giunta comunale. Il periodo di inumazione è fissato in cinque anni, fatto salvo l'uso di sostanze biodegradanti come da circolare Ministero della sanità. Il decoro di tali fosse è a carico dell'Amministrazione comunale.

4. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

5. E' compito del custode/seppellitore o di un suo incaricato stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della estumulazione.

6. Per le operazioni di estumulazione è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

7. I trattamenti cui possono essere sottoposti i resti mortali al momento dell'estumulazione sono:

a) trasferimento per l'inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto.

c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto.

8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune che può consistere nella deposizione delle ossa rinvenute nell'ossario comune, nell'inumazione finalizzata alla completa mineralizzazione, o avvio a cremazione.

ARTICOLO 40. Estumulazioni straordinarie

1. Sono straordinarie le estumulazioni a cui si procede prima che siano decorsi 20 anni dalla tumulazione:

- a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria per motivi di giustizia,
- b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura o per il trasporto in altro cimitero;

2. Le estumulazioni straordinarie per traslazione del cadavere in altra sepoltura sono effettuate, previa autorizzazione del Sindaco rilasciata su istanza degli interessati, non è richiesta la presenza di personale tecnico ispettivo dell'A.S.L., tranne che gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate dopo qualunque periodo di tempo dalla tumulazione e in qualunque mese dell'anno.

ARTICOLO 41. Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente solo nei casi stabiliti dagli artt. 4 e 11 del presente regolamento.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono a carico del richiedente. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 42. Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni promosse d'ufficio sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in cellette ossario, in loculo o in tomba.

ARTICOLO 43. Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al custode/seppellitore al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti del cimitero.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode seppellitore che provvede a consegnarli all'economista del Comune il quale li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzati delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in apposito registro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

ARTICOLO 44. Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o

decadenza delle concessioni, se non richiesti dai concessionari, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il dirigente del Settore III può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del cimitero o in favore di sepoltura di coniuge, parenti od affini entro il quarto grado, previo accertamento del buono stato di conservazione dei materiali e delle opere e della loro rispondenza ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Il concessionario o i suoi eredi possono chiedere, quando si verifica una causa di estinzione della concessione, di asportare dal cimitero gli ornamenti delle sepolture che non abbiano valore artistico o storico. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia a condizione che ne sia fatta richiesta entro la data di esumazione o estumulazione.

CAPO V

CREMAZIONE

ARTICOLO 45. Forno crematorio

1. Il Comune, non avendo dotato il cimitero di forno crematorio, si avvale per procedere alla cremazione, dell'impianto funzionante più vicino che risulti essere disponibile.

ARTICOLO 46. Modalità per il rilascio dell' autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 79, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, alla Legge n. 130/2001 ed al R.R. n. 6/2004 è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate.

2. Le modalità operative sono determinate dall'Ufficio di stato civile quale ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi.

ARTICOLO 47. Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia cineraria o, in caso di indisponibilità di nicchie cinerarie, in ossari, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area denominata "giardino delle Rimembranze" , o nel cinerario comune ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ARTICOLO 48. Dispersione e affidamento delle ceneri

1. Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolati dalla Legge n. 130/2001, dalla Legge regionale n. 22/2003 e dal R.R. n. 6/2004.

2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

3. La dispersione nell'area cimiteriale avviene in area appositamente individuata e denominata giardino delle Rimembranze.

CAPO VI

NORME DI POLIZIA IN AMBITO CIMITERIALE

ARTICOLO 49. Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso. All'interno di detto orario si effettuano il trasporto delle salme ed i funerali.

2. Con apposito provvedimento, da adottarsi a cura del responsabile del servizio cimiteriale, può essere disposta una limitazione all'effettuazione dei funerali per i giorni festivi.

3. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico quindici minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, può più entrare, mentre i visitatori e i lavoranti che si trovano all'interno devono portarsi verso l'uscita in modo che la chiusura non avvenga oltre l'ora prescritta.

4. Qualora la chiusura dei cancelli è temporizzata, gli stessi devono essere dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.

5. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del dirigente del Settore III, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 50. Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;

b) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Per motivi di salute od età il dirigente del Settore III può concedere il permesso di visitare sepolture di familiari a mezzo di veicoli.

4. I fioristi, i marmisti e chiunque debba accedere al cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazioni o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal dirigente del Settore III dietro presentazione di certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria artigianato e agricoltura.

5. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 51. Divieti speciali - sanzioni

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del dirigente del Settore III; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal custode seppellitore;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale;

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto al cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'Autorità Giudiziaria.

4. Il responsabile della custodia del cimitero o l'agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 52. Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 53. Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto al competente ufficio comunale per le relazioni con il pubblico.

CAPO VII

COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

ARTICOLO 54. Identificazione delle sepolture, e ornamentazioni.

1. Come previsto dall'art. 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo, tomba o nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale resistente, sul quale sono riportati: nome, cognome, data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dall'ufficio servizi cimiteriali.

2. Le lapidi di chiusura dei loculi, ossari e nicchie cinerarie sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

3. A pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche.

4. Sulle lapidi sono ammessi lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

5. E' altresì consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di immagini sacre di piccole dimensioni o l'applicazione delle immagini sacre, purché in marmo, in bronzo o in rame.

6. E' inoltre consentita l'apposizione sulle lapidi di fotografie di altri defunti, purché parenti entro il quarto grado, sebbene non tumulati nel loculo stesso; tuttavia deve essere specificato il luogo di sepoltura effettiva.

ARTICOLO 55. Costruzione e ornamentazioni delle tombe di famiglia

1. I concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura; i medesimi concessionari, come pure i concessionari di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune devono provvedere, entro un anno dall'aggiudicazione, a pena di decadenza alla collocazione di un monumento. I monumenti devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti.

2. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del Dirigente del Settore III. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni in merito alle modalità di esecuzione ed al termine di ultimazione dei lavori. Per il rilascio dell'autorizzazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla concessione. La medesima autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe.

4. La domanda, deve essere stesa su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tecnico, e asseverata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori nonché dal marmista che curerà la posa in opera

del monumento. La domanda deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala 1:10, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione.

5. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere, con l'indicazione e la firma dell'artista o dell'autore.

6. In ogni caso l'altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 140 rispetto alla quota del vialetto, fatta eccezione per le tombe di famiglia realizzate nell'area antistante la chiesina, per le quali l'altezza massima del monumento, a sistemazione avvenuta, non dovrà superare cm. 200 rispetto alla quota del vialetto."

7. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

8. E' inoltre consentita la facoltà di cui all'art. 55 comma 6.

ARTICOLO 56. Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorose le sepolture, gli operatori cimiteriali li faranno togliere.

2. E' consentita la messa a dimora di piccole piante ornamentali.

3. Nelle tombe in muratura la messa a dimora delle piante ornamentali è consentita sul lato posteriore del monumento, compatibilmente con lo spazio disponibile.

ARTICOLO 57. Materiale ornamentale – caratteristiche dei monumenti e delle lapidi

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, le lastre tombali indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

3. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

4. I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, o all'Albo comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ARTICOLO 58. Obbligo di manutenzione

1. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.

2. Il custode/seppellitore vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento dirigenziale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

3. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente ottenere l'autorizzazione scritta del dirigente del Settore III, rilasciata su domanda dell'interessato.

ARTICOLO 59. Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto; oltre alle generalità del defunto (nome, cognome, data di nascita e di morte) le epigrafi possono contenere brevi e rituali espressioni di suffragio o citazioni di testi sacri.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Le epigrafi possono essere scolpite, incise e piombate, oppure realizzate in rilievo bronzeo.

4. Le epigrafi aventi un contenuto anche soltanto in parte diverso da quello sopra indicato vengono rimosse a cura del comune e a spese del concessionario, previa diffida.

5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere autorizzate.

CAPO VIII

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

ARTICOLO 60. Servizi cimiteriali

1. La polizia mortuaria e la vigilanza sul cimitero ed i suoi servizi sono esercitate:

a) dall'Ufficio Sportello al Cittadino, per quanto riguarda i permessi di seppellimento e le autorizzazioni al trasporto ed alla cremazione, il rilascio delle concessione e delle autorizzazioni alle esumazioni ed alle estumulazioni;

b) dall'Ufficio Tecnico Edilizia Privata per quanto riguarda le autorizzazioni e concessioni edilizie e gli ornamenti delle tombe;

c) dall'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici relativamente alla costruzione e manutenzione del cimitero civico;

d) dall'Ufficio Ambiente riguardo allo smaltimento dei rifiuti.

2. Le funzioni igienico sanitarie sono svolte dai competenti servizi dell'A.S.L., secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 61. Direttore

1. Alla direzione del cimitero è preposto il dirigente del Settore III o suo delegato.

2. Sono compiti specifici del direttore disporre e vigilare:

a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;

b) sui servizi dell' illuminazione votiva;

c) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale di cui al presente regolamento;

d) sulla tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, nonché dei registri del movimento anagrafico cimiteriale;

e) sul personale che opera all'interno del cimitero circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;

f) sulla compilazione dell'inventario dei mobili e degli attrezzi in dotazione.

3. La manutenzione ordinaria del cimitero è curata dal concessionario della gestione, mentre quella straordinaria è curata dall'ufficio tecnico lavori pubblici.

4. Il direttore del cimitero sovrintende altresì ai seguenti compiti di natura tecnica:

a) controlla le murazioni, cripte, lapidi, monumenti, cappelle, ed ogni altra opera eseguita dai privati perché corrispondano alle condizioni stabilite nei singoli permessi e nel presente regolamento;

b) controlla la corretta attuazione del piano regolatore cimiteriale, assumendone la relativa responsabilità.

ARTICOLO 62. Custodi seppellitori

1. Sono compiti specifici del custode seppellitore:

a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico la vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;

c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, degli uffici e magazzini, della camera mortuaria, dell'obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;

e) fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;

f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;

g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;

h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi,

i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;

j) assistere a tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, provvedendo tuttavia alla posa in opera del tavolato di mattoni per i colombari;

k) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;

l) attenersi scrupolosamente alle norme di cui al presente regolamento circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.

m) fare immediato rapporto per iscritto al direttore del cimitero di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente regolamento che fossero compiute da privati, dal personale di servizio, dai visitatori e dai concessionari;

n) avvertire il direttore del cimitero delle riparazioni occorrenti ai manufatti del cimitero;

o) collocare sulle fosse i cippi forniti dal comune, dandone comunicazione all'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e all'Ufficio Sportello al Cittadino.

ARTICOLO 63. Doveri generali del personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

2. In particolare deve:

- a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli ravviati e pulito nella persona;
- c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di emergenza;
- d) astenersi, mentre è in servizio, dal fumare al di fuori dei locali a suo uso esclusivo;
- e) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso.

3. Allo stesso è fatto rigoroso divieto, sotto pena di provvedimenti disciplinari:

- a) di eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- c) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. I custodi seppellitori sono sottoposti a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I

TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 64. Sepolture in concessione

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruibili anche dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, nicchie cinerarie, ossari), nonché tombe di proprietà comunale;

4. Alle sepolture private contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, avente ad oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario tra i quali si annoverano i diritti di segreteria, l'imposta di bollo ed ogni altra spesa contrattuale.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente:

- a) la tipologia di sepoltura concessa e la sua identificazione,
- b) il numero di posti salma assegnati;
- c) la durata;
- d) il /i concessionario/i con relativi dati anagrafici o, nel caso di collettività il legale rappresentante pro tempore;
- e) i dati dei soggetti destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo vigente al momento della stipula della concessione-contratto, secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

9. In mancanza del pagamento non si procede alla stipulazione del contratto; nell'ipotesi in cui siano già state inumate o tumulate delle salme si procede alla loro esumazione o estumulazione d'ufficio, a spese dell'inadempiente, procedendo all'inumazione delle stesse in campo comune.

10. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di loculi e ossari sino a completo esaurimento di quelli in uso.

ARTICOLO 65. Tombe di famiglia - Cauzione

1. All'atto dell'assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe di famiglia realizzate al rustico dal Comune, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori e posa del monumento.

2. La cauzione ammonta al dieci per cento del corrispettivo dovuto e può essere prestata in forma reale, mediante deposito, presso la tesoreria comunale, o in forma personale, mediante deposito presso i competenti uffici comunali di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli istituti autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

4. Il Comune trattiene la cauzione reale o fa valere la cauzione personale nei seguenti casi:

a) se il concessionario non provvede a presentare il progetto di costruzione, nel caso di assegnazione di area, o la domanda di approvazione del monumento, nel caso di concessione di manufatto.

b) se il concessionario non provvede a realizzare le opere o a porre in opera il monumento entro il termine assegnatogli con l'atto di autorizzazione o con eventuale proroga, salvo il provvedimento di decadenza;

c) se le opere realizzate o il monumento posto in opera sono in tutto o in parte difformi da quanto autorizzato, salvo il provvedimento di decadenza;

6. La cauzione viene svincolata con provvedimento del Dirigente del Settore III, su domanda dell'interessato, successivamente all'esito favorevole del collaudo delle opere o del monumento.

ARTICOLO 66. Durata della concessione

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 285/1990 e dell'art. 25 del regolamento regionale n. 6/2004, fatte salve le concessioni pregresse poste in essere prima della data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975.

2. Fermo restando che per le inumazioni in campo ad inumazione decennale non è richiesta alcuna concessione, la durata delle concessioni è fissata in:

a) 50 e 99 anni per i manufatti e le are destinate alla sepoltura per famiglie e collettività;

b) 30 anni per loculi, ossari e cinerari;

c) 30 anni per aree per giardinetti con tombotto (fino ad esaurimento di quelle esistenti);

3. Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

4. La decorrenza di qualsiasi tipo di concessione ha inizio il giorno della stipulazione del contratto.

5. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (c.d. perpetue) rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 del D.P.R. 285/1990, non può essere superato il numero dei posti salma/resti realizzati a seguito dell'atto di concessione.

6. E' tuttavia possibile richiedere l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali e delle salme per far posto ad altre salme o resti/ceneri.

7. L'esercizio di tale facoltà di ampliamento della concessione comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione che stabilirà che l'originario rapporto concessorio si trasformi a tempo determinato, per un periodo di 99 anni pari al tempo massimo previsto per tali concessioni.

8. Per l'esercizio di tale facoltà è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta comunale.

ARTICOLO 67. Rinnovo della concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture a inumazione e di sepolture a tumulazione in loculi singoli non sono rinnovabili alla scadenza della concessione in quanto soggette a rotazione.

2. Per i così detti "colombari gemelli" (di cui alle campate 7, 8, 9, 10 e 11 del cimitero comunale) nonché per i così detti "giardinetti" (posti nei campi A, B, C e D) è consentito, a richiesta degli interessati, il rinnovo per trent'anni, dietro il pagamento del canone previsto.

3. Gli ossari e le nicchie cinerarie possono essere rinnovati alla scadenza per un periodo di pari durata, a richiesta dell'interessato e previo pagamento del relativo canone di concessione. In ogni caso, il Dirigente del Settore I, quando si verifichi una situazione di carenza di ossari o nicchie cinerarie, può vietare il rinnovo di tali concessioni o, con determinazione prevedere il rinnovo per una diversa durata.

4. Le concessioni relative a tombe collettive possono essere rinnovate, entro i tre mesi successivi alla scadenza, per un periodo di tempo equivalente a quello iniziale della concessione, previo versamento del canone vigente all'atto del rinnovo, a condizione che il Dirigente del Settore III accerti che le sepolture siano in lodevole stato di manutenzione.

5. Nei casi in cui è consentito il rinnovo della concessione, in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone il Comune procede all'estumulazione d'ufficio della salma o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario comune, nel cinerario comune o in campo di mineralizzazione.

ARTICOLO 68. Rotazione delle salme nelle tombe

1. Nelle tombe collettive in muratura è consentita la estumulazione dei feretri tumulati da almeno vent'anni, al fine di disporre del loculo per la tumulazione di altri feretri.

2. Per le operazioni indicate nel comma precedente è dovuto il corrispettivo previsto dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. La rotazione delle salme nelle tombe a perpetuità è consentita con le modalità di cui all'art. 66 comma 7.

ARTICOLO 69. Diritto di sepolcro

1. Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato. Il diritto di sepolcro non può essere in alcun modo ceduto.

2. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato al concessionario ed ai membri della sua famiglia, nonché agli affini, ai collaterali e ad altre persone appositamente autorizzate, ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario (istituto) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta da :

- coniuge;
- ascendenti e discendenti in linea retta fino al 6° grado;
- fratelli e sorelle;
- generi e nuore;
- i conviventi del concessionario o dei suoi eredi;

Per il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dagli aventi diritto con apposita dichiarazione da

rendere all'ufficio servizi cimiteriali che darà in nulla osta. In mancanza del titolare della concessione o degli aventi diritto, le salme saranno tumulate previa verifica del diritto predisposta d'ufficio.

4. Su richiesta del concessionario può essere consentita la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi, nonché di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei suoi confronti.

5. Resta salva la facoltà per il concessionario, di limitare il diritto d'uso della sepoltura a determinate persone della famiglia: in tal caso i nomi di esse dovranno risultare dall'atto di concessione.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Se il concessionario è una comunità o un ente privo di scopo di lucro sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a seguito di richiesta di tumulazione accompagnata da attestazioni di appartenenza alla comunità o all'ente.

ARTICOLO 70. Opposizione al diritto di sepolcro

1. Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

2. Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 71. Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o dei feretri.

4. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 81.

5. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 72. Cenotafi e lapidi murarie

1. Non è consentita la concessione di sepolture ad uso di cenotafio.

2. A ricordo di persone sepolte in altri cimiteri, in campi di battaglia, o i cui resti siano stati depositi nell'ossario o nel cinerario comune può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi del cimitero a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e

previo pagamento del canone indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

3. La concessione per l'apposizione di lapidi murarie ha la durata di 30 anni non rinnovabili.

4 All'interno delle tombe di famiglia la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione fatte salve le disposizioni circa le epigrafi di cui all'art. 59.

ARTICOLO 73. Limitazioni alla concessione

1. Per l'esecuzione di opere di carattere straordinario, il Comune ha la facoltà di rimuovere in ogni momento qualsiasi sepoltura ad inumazione o tumulazione, previo avviso ai concessionari, ed assicurando ai medesimi altra sepoltura di pari valore e durata a carico del Comune.

ARTICOLO 74. Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

CAPO II

CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 75. Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture

1. Il rilascio di concessioni cimiteriali in colombario non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte.

2. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una tomba di proprietà del Comune l'eventuale defunto viene tumulato in loculo provvisorio.

3. Gli ossari possono essere concessi in uso anche se, a causa della non completa mineralizzazione della salma, non sia ancora possibile procedere alla raccolta delle ossa e alla loro tumulazione in ossario.

4. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali l'ufficio competente verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero in una sepoltura in concessione. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri.

5. E' vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 76. Criteri di assegnazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie.

1. I loculi di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.

2. E' consentito tuttavia al concessionario di chiedere l'assegnazione di un colombario meno costoso rispetto a quello che verrebbe assegnato ai sensi del

comma precedente. In tal caso al richiedente successivo verrà assegnato il colombario lasciato libero da chi ha richiesto il loculo meno costoso.

3. Eventuali deroghe al criterio di assegnazione sopra fissato potranno essere disposte per iscritto dal Dirigente I Settore, esclusivamente per motivi di invalidità del coniuge, di un genitore o di un figlio del defunto, da comprovarsi mediante certificato dell'I.N.P.S. o della Prefettura o mediante certificato medico, nell'ipotesi che sia in corso la procedura di riconoscimento dell'invalidità.

4. Nel caso di invalidità sopraggiunta del coniuge, di un genitore o di un figlio del defunto da comprovarsi mediante la documentazione di cui al comma precedente, è possibile richiedere una nuova assegnazione di loculo e procedere alla traslazione del feretro.

5. I loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono assegnati a richiesta dell'interessato, purché le sepolture del medesimo settore abbiano scadenza ultraventennale. In tal caso il Comune si riserva la facoltà di traslare la salma qualora debba effettuare estumulazioni nel settore.

6. Qualora pervengano più richieste relative alla medesima sepoltura l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all'ora del decesso.

7. Gli ossari e i cinerari di nuova costruzione o di campate interamente libere vengono assegnati, all'atto della richiesta, lasciando la facoltà di scegliere la fila ed a condizione che venga esaurito un settore prima di passare a quello successivo.

ARTICOLO 77. Criteri di assegnazione di tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia di nuova costruzione vengono assegnate in concessione a seguito di selezione pubblica.

Il costo di ogni tomba è determinato dalla Giunta comunale, insieme alle tariffe degli altri servizi e concessioni cimiteriali.

I criteri per l'assegnazione vengono individuati dal Dirigente del I Settore. Tra i criteri individuati dovrà essere data priorità al fatto che il richiedente abbia dei parenti tumulati o inumati nel cimitero di Seriate, che trasferirà nell'assegnanda sepoltura.

L'ufficio servizi cimiteriali provvede ad affiggere all'Albo Pretorio del Comune e agli ingressi del cimitero un avviso, in cui si dà notizia della disponibilità di tombe di famiglia di nuova costruzione e si invitano i soggetti interessati a presentare apposita domanda di assegnazione.

Scaduto il termine di presentazione delle domande verrà stilata una graduatoria; in caso di parità di punteggio tra gli offerenti si procederà per sorteggio.

Le tombe rimaste disponibili dopo la pubblica selezione saranno assegnate secondo richiesta all'ufficio servizi cimiteriali.

2. Le tombe di famiglia non di nuova costruzione, che dovessero rendersi disponibili, verranno assegnate in concessione tramite selezione pubblica.

Il costo di ogni tomba viene determinato dal Dirigente del Settore III, con provvedimento motivato. La stima terrà conto del pregio tecnico-artistico della sepoltura, delle condizioni di manutenzione, della posizione all'interno del cimitero e del numero di salme o resti che possono esservi tumulati. Oltre alla somma offerta per la tomba il concessionario dovrà corrispondere anche la tariffa prevista per la concessione. La procedura per la pubblicazione dell'avviso e l'assegnazione della sepoltura è la medesima riportata al precedente comma.

3. In merito all'obbligo di effettuare i lavori necessari per la sistemazione della tomba di famiglia, si rimanda all'art. 55 del presente regolamento. In ogni caso non è consentita la tumulazione di alcun feretro fino a che i predetti lavori non siano stati ultimati e collaudati.

ARTICOLO 78. Concessioni di loculi "in assegno"

1. Per il rilascio delle concessioni di loculi destinati a persone ancora viventi al momento della presentazione della domanda (c.d. loculi "in assegno") si rimanda a quanto stabilito dall'art. 25 comma 2 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6.

2. La concessione in assegno ha la durata di trenta anni, indipendentemente dal periodo in cui il loculo viene effettivamente occupato, e non è rinnovabile.

3. Al momento del decesso della persona cui è destinato il loculo in assegno i soggetti interessati devono comunicarlo all'ufficio concessioni cimiteriali.

4. In ogni caso il Dirigente del Settore I, quando si verifichi una situazione di carenza di loculi, può vietare il rilascio di concessioni di loculi in assegno.

ARTICOLO 79. Concessione di loculi per traslazione di salme

1. Il rilascio di concessioni in uso di loculi per traslarvi salme già sepolte all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione è vietato in ogni caso, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 76 comma 4.

CAPO III

MODALITA' DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 80. Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per :

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 anni).

2. In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti al patrimonio del Comune.

ARTICOLO 81. Rinuncia

1. La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.

2. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.

2. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.

3. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione della salma, dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura individuale in concessione all'interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova concessione, con stipulazione di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto.

5. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.

6. In caso di abbandono per trasferire la salma in altro Comune, i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso; in caso di abbandono per collocare la salma in tomba di famiglia all'interno del cimitero comunale, spetterà ai rinunciatari il rimborso di una somma pari all'80% della tariffa versata per il posto abbandonato, se lo scambio avviene entro sei mesi dalla data di decesso, o al 50% se lo scambio avviene entro un anno dalla data di decesso.

7. In caso di spostamento richiesto per comprovati motivi di salute sopraggiunti ai soggetti di cui all'art. 75 del presente regolamento, il rimborso sarà pari all'80% della tariffa versata per il posto abbandonato, se lo scambio avviene entro un anno dalla data di decesso, o al 50% se lo scambio avviene entro due anni dalla data di decesso.

8. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario, o comunque da chi può disporre della salma.

ARTICOLO 82. Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 90 giorni dalla data di stipulazione del contratto-concessione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento, non si sia provveduto alla presentazione del progetto o alla costruzione delle opere o alla posa del monumento o delle epigrafi entro i termini stabiliti;
- e) quando la sepoltura concessa risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e all'ingresso del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al dirigente responsabile dei servizi cimiteriali in base ad accertamento dei presupposti con provvedimento motivato.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6. Dopodiché, il Dirigente del Settore III disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

ARTICOLO 83. Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente del I Settore, con provvedimento motivato, previo accertamento dei presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi titolo l'uso, a titolo gratuito, per

il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti, almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 15 giorni e all'ingresso del cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

4. Avviso del provvedimento di revoca viene posto anche sulle sepolture interessate per almeno 60 giorni.

5. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 84. Estinzione

1. Le concessioni si estinguono:

a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;

b) per la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del D.P.R. 285/1990;

2. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e comunque tutto quanto posto ad ornamento di esse cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro dodici mesi dalla esumazione od estumulazione delle salme, dei resti o delle ceneri.

3. Il Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 85. Decadenza per estinzione della famiglia

1. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi venti anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

TITOLO V
IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 86. Imprese appaltatrici del Comune

1. I titolari o legali rappresentanti delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

ARTICOLO 87. Lavori per conto di privati – accesso al cimitero

1. Fermo restando l'obbligo di munirsi delle autorizzazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui al comma precedente gli imprenditori devono munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. E' tassativamente vietato alle imprese e ai loro dipendenti svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque scorrette o censurabili.

4. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal Dirigente del Settore III.

5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti e per i lavori di ordinaria manutenzione, sarà sufficiente ottenere il permesso degli addetti al cimitero.

6. Il personale delle imprese ammesso ad eseguire i lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 88. Recinzione aree

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del responsabile del cimitero; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'impresa interessata previo pagamento del corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale

ARTICOLO 89. Cantieri di lavoro e materiali di costruzione

1. All'interno del cimitero non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti e

tombe; è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili dal responsabile del cimitero.

2. E' vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato.

3. Anche i laterizi (sabbia, ghiaia, cemento, ecc.) devono essere depositati nello spazio assegnato; il direttore del cimitero, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, ecc. Anche le macchine edili, così come i materiali, durante i giorni festivi, dovranno venire collocate in zone del cimitero individuate dal responsabile e nascoste alla vista dei visitatori.

5. Per il consumo dell'acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfetariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta comunale.

6. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori.

7. I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dalla direzione del cimitero, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 90. Introduzione di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi.

3. Lungo i viali non possono transitare che i veicoli di larghezza tale da non causare danni ai monumenti, piante e cordoni.

ARTICOLO 91. Orari di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del cimitero nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte del responsabile del cimitero.

3. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi.

4. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

5. Soltanto per i lavori eseguiti dal comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dal responsabile del cimitero di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 92. Vigilanza e collaudo delle opere

1. Il direttore del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

2. Il dirigente del servizio interessato collauda le opere accertando, a lavori ultimati, la loro regolare esecuzione e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione o lo svincolo della cauzione.

3. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto alla direzione del cimitero la fine dei lavori.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 93. Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma e del cadavere;
- d) effettuare il trasporto di defunti in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'articolo 115 del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, devono altresì disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/1990.

3. Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del regolamento regionale n. 6/2004 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

ARTICOLO 94. Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni funebri;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 95. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti -Famedio

1. All'interno del cimitero civico può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" (c.d. Famedio) individuata con ordinanza del Sindaco, ove l'Amministrazione comunale potrà disporre, col consenso dei parenti, per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, resti o ceneri di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, o di persone che abbiano comunque dato lustro alla città per i loro eccezionali meriti.

2. L'amministrazione comunale può destinare nel cimitero aree o tombe per tali sepolture con le modalità di seguito descritte:

a) l'assegnazione avverrà ad istanza di parte, di cittadini, di associazioni o su impulso della Giunta stessa;

b) la valutazione della sussistenza dei requisiti sarà demandata alla Giunta;

c) la tomba verrà assegnata gratuitamente e per 99 anni al solo titolare e, previo pagamento della tariffa vigente, per 30 anni, al coniuge o ai familiari.

ARTICOLO 96. Tombe di interesse storico

1. L'Amministrazione comunale provvede alla manutenzione di quelle sepolture di particolare interesse storico o dove risultino tumulati personaggi illustri e benemeriti per la città di Seriate, caratterizzate da stato di abbandono o di cattiva manutenzione per incuria o morte degli aventi diritto.

ARTICOLO 97. Schedario dei defunti - Scadenario delle concessioni

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.

2. Nello schedario vengono annotati i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute in una sepoltura.

3. In ogni scheda sono riportati:

a) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;

b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;

c) gli estremi del contratto di concessione;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;

e) il canone di concessione versato;

f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

4. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è altresì tenuto lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

5. Il responsabile dell'ufficio concessioni cimiteriali dispone annualmente l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 98. Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori Comune

1. Presso l'Ufficio Sportello al Cittadino è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori Comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

2. Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni: il numero progressivo, la data del decesso, l'ora del decesso, le generalità del defunto (cognome, nome, sesso, data di nascita), il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma, la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

ARTICOLO 99. Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie

1. La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e conti del Comune.

2. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e ai servizi di cui al comma 1 viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici.

3. E' fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti di cui al comma 2, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

4. Gli uffici che hanno emesso gli ordinativi di incasso rassegnano mensilmente alla ragioneria municipale, per i debiti controlli, un prospetto analitico degli ordinativi di incasso emessi per le concessioni cimiteriali e uno per i servizi cimiteriali accessori, con l'indicazione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti vari introitati.

ARTICOLO 100. Sanzioni

1. Nei casi in cui la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite, nel rispetto delle procedure previste dalla legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

2. Resta salva in ogni caso la facoltà del Sindaco di emanare provvedimenti contingibili e urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 101. Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

1 Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale; è espressamente abrogato e cessa di avere applicazione, dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, il precedente regolamento del cimitero.

ARTICOLO 102. Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.

2. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione.

3. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

4. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 103 Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, tumulazioni, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, manufatti ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 104 Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dalle norme del titolo IV, capo I e III. Nel caso di tombe il canone dovuto è quello previsto, dal tariffario approvato dalla Giunta comunale, per la sola concessione dell'area corrispondente.

4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio e alla nuova assegnazione della sepoltura secondo i criteri del titolo IV, capo II.

ARTICOLO 105 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del testo unico sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della Legge 30 marzo 2001, n. 130, alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 ed alla circolare del

Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 nonché alle norme regionali ed in particolare alla L. R. 11 novembre 2003, n. 22 e al Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali del 9 novembre 2004, n. 6.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

ARTICOLO 106 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.